

LETTURA CRITICA DELL'ART.669 NOVIES, COMMA 2 C.P.C. ALLA LUCE DELLA PRASSI APPLICATIVA

Sommario: 1. Il quadro sistematico; 2. Le fattispecie di estinzione; 3. La norma alla luce della giurisprudenza di merito; 4. Il ricorso *ex art.669 novies c.p.c.*; 5. Critica alla tecnica legislativa e possibili modifiche evolutive.

1. *Il quadro sistematico.* - Attraverso il presente studio si tende a fare risaltare la complessità operativa e interpretativa di uno specifico istituto del codice di procedura civile italiano, ricompreso tra i cd. procedimenti sommari, i quali, nell'intento del legislatore, dovrebbero avere il precipuo scopo di garantire una risoluzione estremamente celere della lite, ma che, per come si vedrà dallo specifico caso giudiziario che si esaminerà, comportano una lunga durata giudiziale, dimostrando con chiarezza le falle del sistema processuale improntato a un rigido formalismo, piuttosto che a una snellezza delle forme e una celere definizione dei procedimenti, per come necessario a uno Stato moderno che abbia voglia di competere nell'ambito internazionale e che intenda dare risposta immediata alla tutela dei diritti.

In particolare sarà esaminato in chiave critica il peculiare procedimento delineato dal codice di procedura civile italiano all'art.669 *novies* c.p.c., con specifico riguardo all'inefficacia del provvedimento cautelare derivante dall'estinzione del processo di merito per inattività delle parti (art.307 c.p.c.), volutamente omettendosi, invece, ogni approfondimento riguardo alle ulteriori ipotesi di estinzione conseguenti sia alla rinuncia agli atti (art.306 c.p.c.) che alla mancata instaurazione del giudizio di merito nel termine previsto dall'art. 669 *octies* c.p.c..

Prima di addentrarci nella disamina dell'istituto, appare utile anche precisare che detto procedimento non si riferisce, ai sensi dell'art.669 *octies*, comma 6 c.p.c., ai “*provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688*”, ovverosia ai provvedimenti anticipatori, oltre che a quelli concessi in corso di causa ai sensi del comma 8 dello stesso art.669 *octies* c.p.c., avendo i giudici di legittimità chiarito che “*i provvedimenti cautelari in generale hanno conservato il loro carattere interinale e strumentale rispetto al possibile riesame della questione nel merito in via ordinaria, ontologicamente inidoneo ad incidere con efficacia di giudicato su posizioni giuridiche*

di natura sostanziale, dovendosi escludere che su tali caratteri abbiano inciso le modifiche introdotte dall'art. 2, comma 3, lettera e-bis), del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005, che ha disposto l'inapplicabilità ai provvedimenti d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. dell'art. 669 novies, primo comma, cod. proc. civ., sulla perdita di efficacia del provvedimento cautelare in caso di mancato inizio tempestivo del procedimento di merito ovvero di estinzione di quello eventualmente avviato (V. Cass. n. 3124 del 2011)" (cfr. Cass. 7.5.2015, n.9242), essendo "stata accreditata dal legislatore la distinzione tra provvedimenti cautelari conservativi e quelli cautelari anticipatori e per la seconda categoria è stata introdotta la facoltatività della instaurazione del giudizio di merito, con evidente attenuazione del nesso di strumentalità necessaria, in funzione anche deflattiva, potendosi prospettare l'ipotesi che diventi superflua l'instaurazione del giudizio di merito ove il provvedimento cautelare anticipatorio già realizzi tutti gli effetti voluti dalla parte istante" Cass. 26 maggio 2014, n.11778).

2. *Le fattispecie di estinzione.* - Al fine di fare comprendere in maniera compiuta le critiche che saranno avanzate alla disposizione normativa, si evidenzia ancora preliminarmente che notoriamente le cause di estinzione vengono ricondotte a tre distinte fattispecie: a) la rinuncia agli atti del giudizio, la quale si verifica nel caso in cui le parti si siano determinate a evitare la pronuncia di merito in relazione alla questione oggetto di causa e opera esclusivamente su un piano processuale; b) l'inattività delle parti la quale consegue al mancato compimento di un atto specifico entro il termine di legge (cfr. Vaccarella, *Inattività delle parti ed estinzione del processo di cognizione*, Napoli, 1975, 65 ss.); c) la nullità degli atti processuali.

3. *L'estinzione del procedimento alla luce della giurisprudenza di merito.* - L'occasione del presente studio prende le mosse da un caso specifico affrontato dal Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, nel quale era stata proposta opposizione a precetto. L'autorità adita, con decreto emesso *inaudita altera parte*, aveva provveduto a sospendere l'efficacia esecutiva del titolo (ottenuto all'esito di un procedimento durato sei anni e avente ad oggetto un licenziamento a tutela reale), essendo stati ravvisati i gravi motivi di cui agli artt.669 *bis* e seguenti e, specificatamente, del comma 2 dell'art.669 *sexies* c.p.c. avuto riguardo sia all'entità del credito, sia alla circostanza per cui destinataria dell'atto di precetto era una società

distinta dal soggetto che era stato condannato nella sentenza emessa dalla medesima autorità giudiziaria, non avendo attraversato il meccanismo di cui all'art.2112 c.c. (cui il creditore precedente aveva fatto riferimento nell'atto di precetto) il vaglio della fase di cognizione e non essendovi, dunque, un titolo riferibile alla società opponente.

Fissata udienza di comparizione delle parti e costituitosi il contraddittorio, il creditore precedente/opposto evidenziava che la società opponente aveva già spiegato altra opposizione a precetto innanzi al medesimo Tribunale notificando atto di citazione innanzi all'autorità civile ordinaria, non provvedendo però a curarne l'iscrizione a ruolo. Evidenziava, per l'effetto, che lo stesso avrebbe dovuto ritenersi ancora pendente, non essendosi verificata alcuna delle condizioni per la relativa estinzione previste dal combinato disposto degli artt. 171 comma 1 e 307 comma 1 c.p.c., non potendosi ritenere neppure che con la proposizione del ricorso introduttivo innanzi alla Sezione Lavoro parte opponente avesse inteso riassumere la causa introdotta con citazione, posto che avrebbe potuto esservi riassunzione ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.c. solo ove dall'atto (in qualsiasi forma redatto) fosse emersa chiaramente la sostanziale volontà della parte di riattivare il processo, intento che notoriamente si concretizza attraverso gli elementi (anche alternativi ma indispensabili) rappresentati dal riferimento esplicito alla precedente fase processuale, dall'indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l'identificazione della causa riassunta, dal riferimento alle ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa o al provvedimento del giudice che legittima la riassunzione, dalla manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo, elementi del tutto estranei al ricorso depositato innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale, per cui veniva chiesto che gli atti, ai sensi dell'art.273 c.2, c.p.c., fossero rimessi al Presidente del Tribunale per l'emissione dei provvedimenti di competenza.

Accolta tale richiesta, il Presidente del Tribunale disponeva che il procedimento fosse preso in carico sul Ruolo degli Affari Contenziosi Civili Ordinari, previa iscrizione a cura della parte interessata, adempimento curato da parte opposta.

Tuttavia il Tribunale (civile ordinario), all'udienza di comparizione delle parti, rinviava ai sensi dell'art. 181 c.p.c. la causa ad altra udienza non essendo comparsa alcuna delle parti, evento che si ripeteva nuovamente all'udienza di rinvio, per cui il Tribunale emetteva provvedimento di estinzione del giudizio, tipico esempio di inattività delle parti.

4. *Il ricorso ex art.669 novies c.p.c.* - Parte opposta agiva, pertanto, innanzi al Tribunale (lavoro), autorità che aveva emesso il provvedimento cautelare di sospensione, depositando ricorso *ex art. 669 novies*, comma 2, c.p.c., sul presupposto (previsto dal precedente comma 1 del medesimo art. 669 *novies* c.p.c.) dell'intervenuta estinzione del procedimento di merito, al fine di sentire dichiarare l'inefficacia del decreto con cui era stata sospesa *inaudita altera parte* l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo presupposto dal precetto opposto, assumendosi le eventuali disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente.

Costitutosi il contraddittorio, parte resistente (già opponente) avanzava “*contestazione*” avverso le ragioni del ricorrente ai sensi dell'art. 669 *novies*, comma 2, secondo periodo, c.p.c., per cui, aderendo a un orientamento dottrinario a giudizio della scrivente affatto conforme al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, ma, in effetti, strettamente ossequioso del dettato dell'art.669 *ter* c.p.c., il Tribunale, preso atto dello specifico dettato della norma da ultimo citata che statuisce che “*in caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa provvedimenti di cui all'art. 669 decies c.p.c.*” rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale per i provvedimenti di competenza, ovvero sia al fine di provvedere ad una rinnovata designazione del “*magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento*”.

In effetti la più attenta dottrina ha chiarito che “*secondo l'opzione interpretativa preferibile, è da ritenere che il ricorso debba essere anzitutto indirizzato al magistrato autore della misura (o, se si vuole, anche all'ufficio giudiziario cui appartiene, ma sempre ferma restando la designazione a suo tempo compiuta ex art. 669 *ter* u.c.) dopo di che: a) se non vi è contestazione, sarà il medesimo magistrato a pronunciare la declaratoria (nei modi in cui si dirà infra); b) se invece sorgerà contestazione, e dunque si prospetterà la necessità di una effettiva decisione del giudice, al magistrato autore della misura la norma impone di rimettere gli atti del procedimento al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene, affinché questi provveda ad una rinnovata designazione del “magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento”, il quale soltanto potrà, ma non dovrà necessariamente, coincidere con quello autore della misura*” (Consolo Claudio (diretto da), *Codice di Procedura Civile*, Tomo III - Artt. 633 - 840, Milano, pag.330).

Peraltro l'indirizzo di merito formatosi in tema, ha specificato che se la competenza spetterebbe in ogni caso al giudice della cautela da intendere come ufficio giudiziario individuato dagli artt. 669 *ter*, *quater*, *quinqües* c.p.c., il magistrato cui affidare la trattazione del nuovo procedimento (originato dalla contestazione tra le parti) andrebbe designato comunque dal capo dell'ufficio ai sensi dell'art. 669 *ter*, comma 4, c.p.c..

Designato nuovamente il medesimo giudicante a conoscere del procedimento ai sensi dell'art. 669 *novies*, comma 2, secondo periodo, c.p.c., il Tribunale di Catanzaro pronunciava la sentenza n.915/2014, dichiarando l'inefficacia del decreto con cui era stata disposta, *inaudita altera parte*, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, da considerare nuovamente efficace quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 431, comma 1, c.p.c. rilevata la sussistenza dei presupposti di legge, essendosi preso atto della pronuncia di estinzione del giudizio di merito emessa dal Tribunale (civile ordinario).

A sostegno delle conclusioni raggiunte il giudicante evidenziava che il ricorso depositato in Cancelleria Lavoro era finalizzato all'introduzione di un procedimento di merito avente ad oggetto opposizione a precetto, sia pur contenente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo; la rimessione degli atti al Presidente del Tribunale *ex art. 273*, comma 2, c.p.c. aveva riguardato pertanto l'intero procedimento, compresi gli aspetti attinenti al merito dell'opposizione; il procedimento iscritto a seguito del provvedimento presidenziale aveva quindi riguardato necessariamente la vicenda nella sua interezza; l'iniziativa assunta dall'opponente era chiaramente conseguente all'invito contenuto nel richiamato provvedimento presidenziale, trattandosi della prosecuzione del procedimento originario; i profili posti dalla opponente/resistente a fondamento della contestazione alla pronuncia della declaratoria *ex art. 669 novies*, comma 2, secondo periodo, c.p.c., venivano ritenuti irrilevanti trattandosi di aspetti che dovevano essere censurati nel giudizio estinto; l'adozione del provvedimento estintivo nella forma dell'ordinanza non precludeva l'effetto estintivo (vedasi Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631 che ha evidenziato che "*l'ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l'estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza*" avendo la natura sostanziale della stessa).

5. *Critica alla tecnica legislativa e possibili modifiche evolutive* - Riassunta in tali rapidi termini, la vicenda giudiziaria consente di sottoporre a critica la tecnica legislativa adottata nella redazione dell'art.669 *novies* c.p.c. in quanto "*le norme di*

procedura sono anzitutto norme di efficienza e di garanzia. Rispettarle come tali è dunque un imperativo categorico. Ma capita spesso, vorrei dire troppo spesso, che un certo modo di utilizzarle, ovvero di interpretarle, le trasformi, da presidio di un processo giusto per le parti coinvolte, in trappole e insidie ad esclusivo vantaggio di interessi immeritevoli di protezione” (Chiarloni Sergio, *Etica, formalismo processuale, abuso del processo*, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile 2014, 4, 1282).

In primo luogo, la norma che si commenta prevede che debba essere depositato un ricorso e che le parti debbano essere convocate, il che già impone un ritardo nell’emissione del provvedimento, mentre potrebbe essere sufficiente la previa notificazione della richiesta di inefficacia del provvedimento cautelare alla controparte, cui concedere un ridotto lasso di tempo per dedurre sulla stessa. Il giudice, esaminati gli atti giudiziari e le posizioni delle parti, sarebbe immediatamente in grado di comprendere la fondatezza o meno della richiesta, adottando un provvedimento snello nella forma dell’ordinanza.

In secondo luogo la norma prevede due distinte condotte della parte che ha ottenuto il provvedimento cautelare: la mancata contestazione e la contestazione dell’estinzione. Eventi cui vengono ricollegate due differenti forme di provvedimento che il giudice deve redigere: ordinanza nel primo caso e sentenza nel secondo. Tanto ci consente di verificare ancora meglio la dilatazione dei tempi del processo sommario, imponendosi al giudice anche la stesura delle motivazioni della pronuncia di inefficacia del provvedimento cautelare, essendo, invece, evidente che l’accertamento dell’intervenuta estinzione di un procedimento giudiziario non necessita di specifici approfondimenti, fatta eccezione per casi davvero rari, attesa la sostanziale presa d’atto di un provvedimento già redatto o, nel caso di mancata instaurazione del giudizio di merito, di verifica dell’avvenuto decorso del termine (*“in entrambe queste ipotesi si verte in tema di accertamento di un dato di fatto, propedeutico alla rimozione del provvedimento cautelare, che rende necessario un nuovo ricorso al giudice, non essendo (più) pendente la causa di merito”* in questi esatti termini in parte motiva Cass. 23.6.2008, n. 17028).

Proprio la pronuncia di legittimità da ultimo richiamata, emessa con riferimento ad una fattispecie di declaratoria di inammissibilità della domanda per mancanza di procura alle liti, ha precisato che *“nel caso in cui il giudizio di merito, promosso a seguito dell’emissione di un provvedimento cautelare, si concluda con la dichiarazione di inammissibilità della domanda (nella specie, per difetto di procura ad litem), nulla*

osta a che il giudice, investito dell'intera cognizione, revochi contestualmente la misura cautelare concessa ante causam, divenuta ipso iure inefficace: tale contestualità non arreca infatti alcuna lesione al diritto di difesa, integralmente dispiegatosi nel processo a cognizione piena, ed appare altresì giustificata da ragioni di economia processuale, avuto riguardo alla pendenza del giudizio di merito, che rende superfluo un nuovo ricorso al giudice, necessario invece nelle ipotesi contemplate dall'art. 669 novies c.p.c.”.

All'evidenza tale indirizzo giurisprudenziale indica al legislatore italiano il rimedio utile a evitare il procedimento di declaratoria di inefficacia della misura cautelare in caso di avvenuta estinzione del giudizio, essendo sufficiente che il giudice (fatta eventualmente eccezione per il Giudice di Pace), nel dichiarare l'estinzione del procedimento, si pronunci revocando la misura cautelare - peraltro alla stregua di quanto stabilito dal comma 3 dell'art.669 novies c.p.c. -, ovvero, in maniera ancora meno formalistica, si potrebbe ipotizzare di ricondurre all'estinzione del giudizio la caducazione automatica della misura cautelare in precedenza adottata. Addirittura nel caso di mancata instaurazione del giudizio di merito, potrebbe essere sufficiente la mera attestazione da parte della cancelleria al fine di rimuovere gli effetti del provvedimento.

Occorre, poi, dare conto dell'avvenuta rimessione da parte del giudice adito degli atti al Presidente del Tribunale nel corso del procedimento di inefficacia del provvedimento cautelare, in conseguenza della comparizione delle parti e della contestazione formulata dalla società opponente, apparendo chiaro che l'utilizzo di una locuzione generica che non brilla per chiarezza (“*contestazione*”) per come definita dal legislatore consente un abuso del diritto, protraendosi gli effetti di una misura cautelare i cui effetti andrebbero, invece, rimossi nella maniera più sollecita possibile, laddove si sia verificata la causa estintiva. Deve, altresì, porsi l'accento critico sulla imprecisa tecnica legislativa che nella redazione della norma in commento utilizza l'inciso non privo di ambiguità “*l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva*”, il che ha comportato i richiamati dubbi interpretativi con la rimessione degli atti al Presidente del Tribunale e, anche in ragione di ciò, l'allungamento dei tempi processuali.

Infine sia consentito evidenziare che allo stato permangono ancora dubbi in merito alla possibilità di proporre reclamo *ex art.669 terdecies c.p.c.* avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art.669 novies c.p.c. evidentemente, per come visto, in caso di mancata contestazione, evento che comporterebbe ulteriori tempi processuali.

In conclusione a circa venticinque anni dalla redazione dell'impianto normativo e a venti dalla sua entrata in vigore che tendeva a un procedimento snello e quanto più possibile deformalizzato, nonostante le modifiche introdotte oltre dieci anni fa con Legge 80/2005, si auspica una rivisitazione profonda da parte del legislatore italiano dell'art.669 *novies* c.p.c. - preferibilmente inserita in un quadro coerente di interventi di riforma, preceduti da un accurato dibattito politico scientifico - in quanto detta norma appare pervasa da una tecnica normativa formalista e certamente poco consona sia a una fase sommaria che non può che essere improntata a obiettivi massimi di snellezza, concentrazione, effettività e celerità, sia a una società radicalmente cambiata, nonché a una situazione internazionale volta alla concorrenza nell'attrazione di capitali stranieri, affatto incentivati da una giustizia che non può che stare al passo con la modernità, essendo "ormai quasi scontato osservare [...] che proprio la lentezza dei procedimenti, il connesso aumento dell'onerosità degli stessi, le disfunzioni organizzative e la mancanza di risorse, da un lato, la quantità, la complessità e la natura tecnica dei testi legislativi, dall'altro, hanno contribuito a determinare la paradossale situazione per la quale la tutela attraverso il processo non sempre consente un effettivo accesso alla giustizia" (Dalfino Domenico, *Accesso alla giustizia, principio di effettività e adeguatezza della tutela giurisdizionale*, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile 2014, 3, 909).

Giurisprudenza.

Cass. SS.UU. (ord.) 20 luglio 2015, n.15155; Cass. 7 maggio 2015, n.9242; Cass. 27 marzo 2015, n.6323; Cass. 2 febbraio 2015, n.1828; Cass. 31 ottobre 2014, n.23154; Cass. 4 settembre 2014, n.18676; Cass., 21.7.2004, n. 13597; Cass., (ord.) 5 novembre 2012, n. 18900; Cass. SS.UU., 8 ottobre 2013, n. 22848, in Foro it., 2013, I, c. 3101, con nota di BARONE; Cass. 1.10.2009, n. 21071; Cass., 7.10.2011, n. 20631; Cass., 8.9.2005, n. 17866; Trib. Reggio Emilia, 21.6.2007; Trib. Napoli, 15.10.2005, *Fa* 2006, 8, 961; Trib. Milano, 8.11.1995, *FI* 1996, 1441; Trib. Milano, 17.4.1997 *Gmil* 1997, 382; Trib. Napoli 11.6.1998, *GIUS* 1998, 3224; Trib. Padova 11.8.1995, *FI* 1996, I, 1445; Trib. Torino 20.6.1995, *GIUS* 1995, 2818; 26.5.2006 n. 12620; Trib. Monza 7.7.2006; Trib. Torre Annunziata 17.3.2004, *GM* 2004, I, 1995; Trib. Roma 14.5.2003, *Grom* 2003, 372; Trib. Piacenza 5.9.1995, *FI* 1996, I, 1441; Pret. Bari 5.8.1994; Pret. Napoli 22.12.1993, *FI* 1994, I, 1267; Trib. Milano 10.5.1994, *FI* 1994, I, 2881; Trib. Verbania 26.10.1995, *GI* 1996, I, 2, 669.

Bibliografia

GIORDANO, *Commentario del codice di procedura civile*, Torino, 2014; SCARPA, GIORDANO, *I procedimenti cautelari*, Padova, 2015; SASSANI, CONSOLO, LUISO, *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996; CECHELLA-VACCARELLA-CAPPONI, *Il processo civile dopo le riforme*, Torino 1992; CONSOLO, *Il nuovo procedimento cautelare, RTDPC* 1994; GUAGLIONE, *Il processo cautelare*, Napoli, 2006; OBERTO, *Il nuovo processo cautelare*, Milano 1992; CONSOLO, *Il nuovo processo cautelare. Problemi e casi*, Torino 1998; CORDERO, *Codice di procedura penale*, Torino 1990; SALETTI, *Le misure cautelari a strumentalità attenuata*, in TARZIA- SALETTI (a cura di), *Il processo cautelare*, IV ed., Padova, 2011; CONSOLO, *Il processo cautelare: profili generali, RTDPC* 1996; GRASSO, *Della responsabilità delle parti, Commentario al codice di procedura civile*, diretto da ALLORIO, I, 2, Torino 1973; ROMANO, in *La riforma del diritto societario. 2. I procedimenti*, a cura di LO CASCIO, Milano 2003; MARINELLI, *Note in tema di tutela cautelare nel nuovo rito societario, CG* 2004, 1248; VERDE-DI NANNI, *Codice di procedura civile*, Torino 1993; MERLIN, *Procedimenti cautelari ed urgenti in generale, DI IV civ*; CAPORUSSO, *Sulla competenza e*

sul rito per la dichiarazione d'inefficacia del provvedimento cautelare, RaDC 1999, 443; FRUS, *Le riforme del processo civile*, Bologna 1992; SATTA-PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova 2000; PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli 1991; MERLIN, *Inefficacia del provvedimento cautelare*, NLCC 1992; MERLIN, *Il nuovo processo cautelare*, a cura di TARZIA, Padova 1993, 340; TOMMASEO, *Commento alla legge 26 nov. n. 353. Provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *Corriere giur.*, 1991; MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, II, Torino, 2012, p. 408; LUISO, *Diritto processuale civile*6, II, Milano, 2011, p. 262; BUONCRISTIANI, *Tutela cautelare ante causam nel nuovo rito societario*, www.judicium.it; SASSANI, in *Commentario alla riforma del processo civile*, a cura di CONSOLO-LUISO-SASSANI, Milano 1996; SASSANI-TISCINI, *Il nuovo processo societario. Prima lettura del d.lgs n. 5 del 2003*, GC 2003, II, 49; MONTESANO-ARIETA, *Il nuovo processo civile*, Napoli 1991; GUARNIERI, *Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso e di pendenza del giudizio arbitrale*, NLCC, 1992; ATTARDI, *Le nuove disposizioni del processo civile*, Padova 1991; NICOTINA, *Rimedi ed efficacia della tutela cautelare*, GI 1996, I, 2, 555; RECCHIONI, *Il processo cautelare uniforme, I procedimenti sommari e speciali*, a cura di CHIARLONI-CONSOLO, Torino 2005; RICCI, *Arbitrato, Commentario al codice di procedura civile*, a cura di CARPI, Bologna-Roma 2001; CECHELLA, *Il processo cautelare, Commentario*, Torino 1997; ROMANO, *Riflessioni sui provvedimenti cautelari nel nuovo processo societario*, RDPProc 2004, fasc. 4, 1173; SAMORÌ, *Art. 669-duodecies c.p.c.*, in CARPI-COLESANTI-TARUFFO (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova 1996; BRUNELLA BRUNELLI, *Rimeditazioni delle sezioni unite in ordine alla forma e alla tempestività dell'impugnazione della sentenza collegiale di estinzione del processo*, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2014, 2, 769; GROSSI, *Introduzione al novecento giuridico*, Roma-Bari, 2012, XI-XII; MONTELEONE VALERIO, *Il punto sulla dichiarazione di estinzione del processo di cognizione*, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2013, 3, 1059 ss..